

Codice A1816A

D.D. 21 marzo 2018, n. 813

LR 45/89. Acquedotto Rurale Comune di Montaldo Mondovi' loc. S. Anna Collarea. Variante alle opere autorizzate con Determina Dirigenziale n. 854 del 23/03/2017 nei Comuni di Montaldo Mondovi' e Roburent (CN) Richiedente Consorzio Acquedotto Rurale - via Provinciale 13, 12080 Montaldo Mondovi' CN.

Preso atto che:

- la ditta Consorzio Acquedotto Rurale - via Provinciale 13, 12080 Montaldo Mondovì (CN) veniva autorizzata con Determina Dirigenziale n. 854 del 23/03/2017 ad effettuare modifiche d'uso del suolo per la realizzazione di un acquedotto nel comune di Montaldo Mondovì in località S. Anna Collarea;
- la medesima ditta Consorzio Acquedotto Rurale richiede, con istanza ai sensi della LR 45/89 pervenuta in data 30/01/2018 ns. prot. 4734, di effettuare una variazione rispetto al progetto autorizzato consistente in un diverso tracciato fra le località Calleri e Villero, vasca di accumulo in loc. Sulì, sostituzione di condotte esistenti nelle loc. Rivoera, Sulì e Deviglia, raccordo fra sorgenti in loc. Groppignano (Roburent);
- per la realizzazione si prevedono scavi di modesta entità per la posa di tubazioni e impianti interrati; l'impianto è predisposto prevalentemente lungo piste e strade esistenti, ad eccezione di alcuni brevi tratti entro boschi e prati e non è previsto il taglio di piante;
- le indagini risultano relative unicamente alla compatibilità delle modificazioni del suolo con la situazione idrogeologica locale, ed esulano pertanto dalle problematiche relative alla corretta funzionalità degli interventi, dall'esecuzione della manutenzione ordinaria e straordinaria della stessa nonché dall'adozione di tutti i possibili accorgimenti tecnici di sicurezza;
- in data 15/02/2017 veniva effettuato un sopralluogo volto all'esame generale dello stato dei luoghi e si redigeva il relativo verbale da parte del dott. Geol. M. Brovero, risultato favorevole con prescrizioni;
- a seguito di istruttoria sono stati valutati gli elementi inerenti le condizioni di stabilità dei pendii che hanno portato a ritenere autorizzabile l'intervento con specifiche raccomandazioni;
- considerata la presenza di concorso finanziario regionale (PSR 2014/2020 bando ripristino acquedotti rurali), l'intervento è esente da cauzione ai sensi della LR 45/89 art. 8.
- considerato l'interesse pubblico degli impianti, si deroga dall'obbligo di rimboschimento e dal versamento del corrispettivo ai sensi della LR 45/89 art. 9.

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

VISTO il RDL 30/12/1923, n. 3267;

VISTA la LR 45/1989;

VISTO l'art. 4 della LR 4/2009;

VISTA la Circolare PGR 03/04/2012, n. 4/AMD;

VISTO l'art. 4 del D.lgs. n. 227/2001
VISTO l'art. 17 della LR 23/2008;

determina

di autorizzare, ai sensi della Legge regionale 09.08.1989 n. 45, la ditta Consorzio Acquedotto Rurale via provinciale 13, 12080 Montaldo Mondovì (CN) ad effettuare le modifiche d'uso del suolo per la realizzazione di un acquedotto in località S. Anna Collarea, con variante rispetto al progetto autorizzato con Determina Dirigenziale n. 854 del 23/03/2017, costituita da diverso tracciato fra le località Calleri e Villero, vasca di accumulo in loc. Sulì, sostituzione di condotte esistenti nelle loc. Rivoera, Sulì e Deviglia, raccordo fra sorgenti in loc. Groppignano, per una superficie in variante di m² 3760,00 e una volumetria in variante di m³ 3760,00 (sommando le quantità di scavo e riporto), sui terreni individuati nella documentazione progettuale: *Tavola 4 planimetria interventi catasto*, rispettando scrupolosamente il progetto allegato all'istanza che si conserva agli atti fermo restando il rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. nessuna variazione può essere introdotta senza la preventiva autorizzazione di questo Settore; in particolare le varianti in corso d'opera devono essere oggetto di nuova istanza;
2. in fase esecutiva l'intervento deve risultare confermato per dimensionamento, forma e caratteristiche tecniche ai sensi del DM 14/01/2008, l'eventuale ricontrollo delle analisi di stabilità deve far parte integrante del collaudo/certificato di regolare esecuzione;
3. nella realizzazione delle opere di presa si raccomanda in particolare l'utilizzo di metodi poco invasivi (scavo a mano o con mini escavatore meccanico) procedendo da valle verso monte;
4. in corso d'opera i movimenti di terreno devono essere limitati al minimo indispensabile, con adozione degli accorgimenti tecnici volti ad evitare movimenti di versante e con esecuzione degli interventi per la regimazione delle acque superficiali;
5. i fenomeni d'instabilità causati in corso d'opera devono essere tempestivamente sistemati a carico del soggetto autorizzato;
6. i terreni movimentati devono essere opportunamente stoccati in attesa del riutilizzo nel rispetto delle norme di settore, prevedendone adeguate azioni antierosive; il deposito non deve interessare aree potenzialmente instabili;
7. i materiali di risulta degli scavi che non possono essere riutilizzati nell'ambito degli interventi, compresi residui vegetali, devono essere allontanati dall'area e comunque in nessun modo possono interessare alvei e sponde di corsi d'acqua;
8. le aree destinate al deposito temporaneo dei materiali di scotico e scavo, le aree di cantiere e a servizio del medesimo devono essere sistemate al termine dei lavori;
9. tutti gli scavi, una volta chiusi, devono essere sistemati in modo da impedire fenomeni di erosione superficiale;
10. il soggetto autorizzato deve ottenere ogni altro provvedimento, nulla-osta o parere necessario prima di eseguire l'intervento quando previsto dalle norme vigenti;
11. l'autorizzazione s'intende rilasciata con l'esclusione di ogni responsabilità dell'Amministrazione regionale in ordine alla stabilità dei luoghi interessati dall'intervento; è fatto obbligo al soggetto autorizzato mantenere inalterato nel tempo l'assetto di progetto e spetta quindi al medesimo mettere in atto le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere realizzate per garantire piena efficienza al sistema, previa autorizzazione di questo Settore qualora risulti necessario realizzare nuovi manufatti per l'esecuzione di lavori di manutenzione, anche di carattere temporaneo;
12. questo Settore si riserva la facoltà di sospendere la presente autorizzazione in caso di mancato rispetto di uno o più dei termini prescrittivi in essa riportati, e all'occorrenza di richiedere, a cura e spese del soggetto autorizzato, il versamento della relativa sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo 13 della LR 45/89 e la presentazione della domanda di sanatoria al fine di

valutare la compatibilità tra quanto eseguito in difformità al progetto e le condizioni di equilibrio idrogeologico;

13. deve essere trasmessa a questo Settore, a mezzo lettera raccomandata AR o posta elettronica certificata (PEC), la comunicazione di inizio e ultimazione lavori;
14. terminate le opere il soggetto autorizzato deve inviare dichiarazione del Direttore dei Lavori attestante che gli interventi sono stati eseguiti conformemente al progetto approvato;
15. I lavori devono essere eseguiti entro 36 mesi dalla data della presente autorizzazione, con la condizione che una volta iniziati devono essere proseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore quali condizioni climatiche avverse ed altre simili circostanze; è fatta salva l'eventuale concessione di proroga autorizzata dal Settore, nel caso in cui, per giustificati motivi, il completamento dei lavori non potesse avere luogo nei termini previsti.

Sono fatti salvi i diritti di terzi e le competenze di altri Organi, Amministrazioni od Enti. Eventuali violazioni e/o omissioni dei disposti della presente determinazione saranno perseguite a norma delle leggi vigenti.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto regionale e dell'art. 5 della LR 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale.

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. For. Elio PULZONI